

Attualità

Le istruzioni per la corretta gestione del crematorio quale momento di importanti interrogativi in cerca di risposte

di Valeria Leotta (*)

Nello scorso mese di maggio, a Roma, si è tenuta l'ultima giornata dei corsi organizzati per diffondere la conoscenza presso gli operatori dell'ambito funerario, in particolare per il personale dei crematori in quanto diretti interessati, associati e non ad Utilitalia-SEFIT e FIC, delle "Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori" elaborate, in via di autoregolamentazione, dalle predette organizzazioni, maggiormente rappresentative del settore cremazionista.

L'illustrazione del contenuto del protocollo operativo, durante i quattro incontri, svoltisi dall'inizio del 2019, è stata l'occasione per stimolare un confronto tra gli operatori dei più importanti centri urbani del Centro-Nord Italia.

Dallo scambio delle loro esperienze pratiche sono, così, emersi interessanti dubbi operativi, di cui si ritiene utile riportare il contenuto, e, in risposta, il comportamento considerato corretto, alla luce della normativa, ove esistente, e delle regole di autoregolamentazione.

1. Materiale di realizzazione dell'urna cineraria

Un elemento controverso riguarda la previsione per cui l'urna deve essere un contenitore realizzato con materiale resistente ed infrangibile: la discussione si incentra in particolare sul tipo di materiale che può essere considerato idoneo. Si pensi, praticamente, ad un sacchetto sigillato contenente le ceneri e poi inserito in un contenitore.

Riprendendo la definizione data dalla Treccani *contenitore* è: "denominazione generica di recipienti, involucri, casse, e sim., di forma e materiali adatti, destinati a contenere oggetti o materiali particolari: c. di o per schede; un c. per diapositive; nell'industria e nel commercio, confezione per imballaggio destinata a contenere e trasportare merci varie; anche, equivalente ital. dell'ingl. container (v.). C. per materiali radioattivi, grosso blocco di cemento, generalmente cilindrico, con una piccola cavità centrale nella quale si ripongono sostanze radioattive".

Un sacchetto adatto a contenere le ceneri, ad esempio in alluminio e quindi resistente ed infrangibile, per di più inserito in un altro contenitore di altro materiale, potrebbe essere idoneo. Quanto detto, però, è occasione per fare una precisazione fondamentale: resistenza e infrangibilità possono essere associate a più materiali, ma è necessario che sempre sia assicurata la sigillatura e il sistema di antieffrazione dell'urna. Così, l'urna deve essere sigillata in modo da impedire che successivamente possa essere forzata senza che l'azione effrattiva sia visibile all'esterno; deve essere infatti garantita la conservazione integrale delle ceneri e la loro indivisibilità. Pertanto, per attestare la corretta chiusura e l'integrità dell'urna, il personale del crematorio appone un apposito sigillo antieffrazione.

In conclusione, per rispondere alla domanda, va assicurato che il risultato finale del sistema di conservazione delle ceneri utilizzato non comprometta il

principio della loro indivisibilità e quindi, non solo che almeno uno dei contenitori debba possedere caratteristiche adeguate di resistenza ed infrangibilità, ma che dovranno, altresì, essere adottati opportuni sistemi antieffrazione per scongiurare la rottura dei sigilli per la sottrazione di tutto o parte del loro contenuto. Anche perché, è bene ricordare, che quest'ultima condotta, ha rilevanza penale, integrando gli estremi del reato di cui all'art. 411 c.p..

2. Quando qualificare *oversize* un feretro

Altro dubbio posto è se sia da considerarsi *oversize* solo quella bara le cui dimensioni sono indicate dal Protocollo, o anche con dimensioni diverse, individuate sulla base delle caratteristiche/capacità del singolo forno crematorio, a seconda dell'impianto installato. La risposta merita un ragionamento più complesso.

L'inserimento dei valori nel Protocollo, obbliga tutti i crematori, in caso di superamento degli stessi, a seguire la procedura peculiare definita. Il punto è capire se l'indicazione delle misure, per stabilire se siamo di fronte ad un *oversize*, sia di aiuto o possa complicare la gestione agli operatori del crematorio. Infatti:

- se i valori fossero troppo ampi alcuni crematori, ad esempio quelli non aventi una data di costruzione recente, sarebbero impossibilitati ad applicare il Protocollo, perché troverebbero impedimento a cremare feretri con tecnologie che non supportano tali valori, ad esempio con misure della bocca del forno inferiori a quelle, nel Protocollo, definite massime per il feretro;
- se i valori fossero troppo bassi molti crematori dovrebbero, in maniera oltremodo sistematica, applicare le procedure indicate dal Protocollo anche in situazioni, per loro, assolutamente non problematiche, e conseguentemente non necessarie.

Due quindi le possibili opzioni: mantenere nel Protocollo valori specifici o lasciare ai gestori la decisione di tali dati. Dopo aver ascoltato alcune esperienze dei gestori, si ritiene di confermare la prima opzione per i seguenti motivi. Nel Protocollo, per non scegliere arbitrariamente valori, che non siano corrispondenti a quanto accade nella pratica, si è optato di inserire le misure indicate nelle EN 15017, al superamento delle quali il cofano va considerato *oversize*. Questa scelta permette di raggiungere una certa uniformità e trova supporto nella promozione dell'adozione delle EN 15017, non solo come garanzia di standard di servizi funerari, ma anche come metodo semplice ed efficace per controllare che

le istruzioni operative siano effettivamente seguite; inoltre tutela il gestore nel caso di arrivo di un feretro da un Paese che applica la norma tecnica e che avrà gli stessi criteri per definirlo come *oversize*.

Pertanto, anche se la definizione di *oversize* potrebbe variare, a seconda delle caratteristiche del forno di ogni crematorio, per omogeneizzare le procedure e garantire una migliore collaborazione con le imprese funebri le quali, operando in più regioni limitrofe, e quindi con una pluralità di crematori, sapranno come viene considerato un feretro di determinate dimensioni e quale protocollo seguire, si ritiene che la soluzione migliore sia mantenere nel Protocollo l'indicazione delle misure contenute nelle EN15017.

Inoltre, l'auspicata adozione delle EN15017 consente di prendere in considerazione un altro parametro, non indicato nel Protocollo, vale a dire il peso, che può incidere nelle operazioni di cremazione a seconda del tipo di forno in dotazione (es. un peso eccessivo potrebbe far cedere la soletta del forno); quindi è importante, per il gestore, conoscere che tipo di feretro sia in arrivo. Per inciso, si ricorda che per la norma tecnica è *oversize* il feretro che supera i 120 Kg con esclusione del peso della bara. Infine, l'adozione dei parametri indicati nelle EN15017, garantiscono un'uniformità di comportamento nei Paesi che le rispettano e, conseguentemente, agevolano le operazioni di cremazione per quei feretri che arrivano da tali territori.

3. Cremazione di resti mortali non richiesti

Argomento molto delicato, per le implicazioni etiche che coinvolge, è quello della cremazione dei resti mortali in caso di disinteresse o irreperibilità dei soggetti aventi diritto a disporre della cremazione.

Superata positivamente la fase che porta al raggiungimento dell'autorizzazione a cremare, necessaria per poter procedere con la cremazione, è importante, dal punto di vista dell'operatività del personale del crematorio, fare la seguente considerazione: i resti mortali non richiesti dagli aventi titolo, perché disinteressati o irreperibili, devono essere trattati con le stesse garanzie dei richiesti, vale a dire, deve essere salvaguardata l'individualità della cremazione e le ceneri vanno raccolte individualmente.

Non possono quindi essere conferiti più resti mortali non richiesti in un unico contenitore, e lo stesso vale per la raccolta delle ceneri; e questo ovviamente per elementari, quanto fondamentali, esigenze etiche. Il provvedimento di autorizzazione può con-

tenere più nomi ma, lo si ripete, la cremazione deve avvenire assolutamente in modo individuale. Dunque, nel caso di resti mortali non richiesti, il gestore nel procedere alla cremazione deve garantire il rispetto etico di ogni defunto.

4. Come comportarsi quando l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione sono contenute in un unico documento

Per poter procedere con la cremazione, imprescindibile è l'autorizzazione, che è atto diverso dall'autorizzazione al trasporto. Normalmente, l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione sono contenute in due distinti documenti, anche perché quello che autorizza il trasporto segue le ceneri fino alla destinazione finale, mentre l'autorizzazione alla cremazione si ferma al crematorio.

A volte l'autorizzazione al trasporto e quella alla cremazione sono rilasciate in un unico documento. Questo però comporta delle precisazioni, posto che si tratti, ovviamente, di atti con finalità diverse e aventi diversi destinatari ed iter.

In presenza di un documento unico, contenente entrambe le autorizzazioni, accade che alcuni crematori non trattengano la copia originale, visto che la documentazione deve accompagnare le ceneri che devono essere trasportate al luogo di destinazione finale, ma ritengono sufficiente rimanere in possesso di una fotocopia dell'atto. Ma questo non è corretto: è l'atto originale che deve rimanere al crematorio.

Pertanto, se le due autorizzazioni sono contenute in un unico atto, si ritiene opportuno mantenere l'originale presso il crematorio e per il trasporto utilizzare una copia conforme dell'originale.

5. Come comportarsi in caso di richiesta di alcuni elementi di corredo funebre

La questione dei rifiuti è molto complessa, anche per mancanza di previsioni precise, ma, per quello che riguarda una pratica frequente, consistente nella richiesta di alcuni elementi come le maniglie e il crocifisso della bara, si ritiene utile dare alcune indicazioni.

Innanzitutto va detto che solo i parenti del defunto hanno titolo per richiederli, in quanto sono loro che hanno acquistato la bara e non, come spesso accade, le imprese funebri che agiscano senza un mandato specifico in tal senso da parte degli aventi titolo.

Qualora non siano richiesti, una volta che il feretro sia entrato nel crematorio, tali oggetti diventano rifiuti e pertanto seguono la disciplina per essi prevista.

6. Inserimento di oggetti nell'urna a scopo commemorativo

Per concludere, si vuole riportare una domanda apparentemente banale relativa alla possibilità, qualora richiesto dai familiari, di inserire degli oggetti nel contenitore contenente le ceneri.

Dal punto di vista pratico, l'unica avvertenza da fare è che il volume degli oggetti deve permettere l'inserimento nell'urna dell'intera quantità di ceneri derivate dalla cremazione; in caso contrario occorrerà procedere al cambiamento dell'urna con una di maggiore capacità.

Dal punto di vista etico, è un gesto dall'alto valore affettivo, che comprensibilmente i dolenti vogliono compiere a scopo commemorativo del proprio caro deceduto, e che si ritiene giusto consentire specialmente perché non incide sugli aspetti operativi.

Questo a dimostrazione che la cremazione non si riduce all'adempimento meramente tecnico di una serie di atti formali ed operativi, ma rappresenta un rito funebre, con tutta la sua valenza di catalizzatore del lutto.

Quelle riportate sono alcune delle domande, poste frequentemente durante le quattro giornate di corso, che si ritengono più interessanti e la cui diffusione potrebbe essere utile agli operatori del settore funerario, ma anche ai dolenti che si ritrovano ad affrontare un momento di profonda sofferenza con maggiori informazioni che possano rassicurarli sulla qualità del servizio erogato (si pensi in particolare al principio di indivisibilità e individualità delle ceneri, della sigillatura a scopo antieffrattivo).

In definitiva, è proprio questo lo scopo delle istruzioni operative: garantire la prestazione corretta di un servizio dall'alto valore etico, nella collaborazione di tutte le figure operative coinvolte; garanzia e collaborazione che passano anche tramite la conoscenza, la diffusione e l'uniformità di comportamenti.

(*) *Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*